



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO: *AVVOCATURA*

Si esprime parere *FAVORE VOCE*

Il Responsabile del Servizio *[Signature]*

Capaccio (SA), il *12/06/2012*

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

UFFICIO:

Si esprime parere

Il Responsabile del Servizio

Capaccio (SA), il

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Il Segretario Generale

Capaccio (SA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
ITALO VOZA

[Signature]

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **29 GIU. 2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consilari
con nota del **29 GIU. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data **29 GIU. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. *51* DEL *12/06/2012*

Oggetto: Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale - Modifiche - Approvazione nuovo testo coordinato

L'anno Duemiladodici il giorno *dieci* del mese *giugno*, alle ore *19,30* con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Italo Voza**, nella sua qualità di Sindaco.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola	<i>SI</i>	
	<i>Vice - Sindaco</i>		
2	Barretta Rossana	<i>SI</i>	
	<i>Assessore</i>		
3	Di Lucia Vincenzo	<i>SI</i>	
	<i>Assessore</i>		
4	Palumbo Maria Rosaria	<i>SI</i>	
	<i>Assessore</i>		
5	Voza Eustachio	<i>SI</i>	
	<i>Assessore</i>		

Assiste il Segretario Generale **Dr. Andrea D' Amore**, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Su proposta del Sindaco,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione n. 173 del 9/6/2008, previa introduzione nello Statuto del Comune dell'art. 29 bis, disciplinante la rappresentanza in giudizio dell'Ente, fu approvato il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale";

- Che con le deliberazione n. 251 del 4/8/08; n. 195 del 26/0/2009; e n. 269 del 28/7/2009 si apportavano talune modifiche ad suddetto Regolamento;
- Che con la successiva deliberazione n. 312 del 17/9/2009 si modificava ulteriormente il Regolamento in questione e se ne approvava la stesura attualmente vigente;

Atteso che la Legge 23.12.2009 n° 191, G.U. 30.12.2009, art. 2, comma 186, ha previsto la soppressione della figura del Direttore Generale, già attuata dal Comune con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/5/2012 con la quale si sono apportate le opportune modifiche allo Statuto Comunale;

- Che l'art. 9, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, ha abrogato le tariffe delle professioni, tra cui la tariffa forense di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per cui non è più possibile fare ad esse riferimento per la quantificazione dei compensi professionali da riconoscere agli avvocati;

Preso atto che il rilevante carico di lavoro dell'Avvocatura Comunale, come risultante dalla relazione prot. 10537 del 23/3/2012, nonché la varietà e ricchezza delle questioni giuridiche trattate, rende utile e proficua la pratica forense presso l'Avvocatura interna anche per più di due praticanti;

Ritenuto opportuno estendere ai praticanti avvocati la compartecipazione alla quota di compensi professionali già prevista per i dipendenti ed i collaboratori amministrativi dell'Avvocatura, con lo scopo di incentivarne l'impegno professionale;

Ritenuto di dover prevedere la possibilità, per l'Avvocatura interna di poter nominare un avvocato domiciliatario nel caso di liti pendenti innanzi a sede giudiziarie sedenti in altre circoscrizioni territoriali, con la possibilità di poter delegare al domiciliatario anche la sostituzione nelle udienze, allo scopo di rendere più efficiente la difesa ed abbattere i relativi costi;

Considerato che l'attività giurisdizionale svolta dall'Avvocatura Comunale impone istituzionalmente ed ineludibilmente la necessità di recarsi nelle diverse sedi giudiziarie, sia per partecipare alle udienze, sia per gli altri adempimenti connessi con tutela del Comune nei vari giudizi e che tutti tali adempimenti non possono essere considerati – per quanto attiene alla disciplina della spesa - alla stregua delle missioni in senso tecnico;

Atteso inoltre che le sedi giudiziarie – eccettuato solo il Giudice di Pace di Capaccio – sono poste fuori dal territorio comunale, spesso in località non servite da mezzi pubblici (quali Vallo della Lucania, Eboli, ecc) e comunque in orari e con modalità incompatibili con l'uso dei mezzi pubblici il cui utilizzo – pur quando astrattamente possibile - comporterebbe l'utilizzo di intere giornate lavorative per adempimenti spesso di pochi minuti, in palese contrasto con i canoni di efficienza ed economicità;

- che è quindi necessario prevedere il rimborso delle spese sostenute dagli avvocati dipendenti e dai praticanti avvocati per l'uso del proprio mezzo di trasporto, in mancanza di veicoli di servizio;

Visto l'art. 29 bis dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/5/2012 recante i criteri generali per l'aggiornamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 dell'8/5/2012 con la quale il massimo Organo di Giustizia amministrativa ha statuito che "il conferimento del singolo incarico episodico [di difesa in giudizio] non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica";

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore VI – Avvocatura Comunale;
Visto il TUEELL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.

Ad unanimità di voti, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Per le motivazioni riportate in premessa, apportare al vigente Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale, come risultante dalla deliberazione della G.C. n. 312 del 17/09/2009, le modificazioni e le integrazioni riportate nell'**Allegato A** alla presente deliberazione nel quale le frasi soppresse sono evidenziate da testo barrato (~~testo barrato~~) e le integrazioni da testo in grassetto (**testo in grassetto**);
- 3) Approvare il nuovo testo vigente del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Comunale, riportato nell'**Allegato B**, scaturente dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 2.

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000



Comune di Capaccio
Provincia di Salerno

**Regolamento di organizzazione e
funzionamento
dell'Avvocatura comunale**

Allegato A alla deliberazione delle G.C. n° _____ del _____

Titolo I – AVVOCATURA CIVICA.....	2
Art. 1 - Costituzione e struttura.	2
Art. 2 - Compiti dell'Avvocatura.	2
Art. 3 - Rappresentanza processuale.	2
Art. 4 - Dirigente del Settore.	2
Art. 5 - Rapporti con le altre strutture dell'Ente.....	4
Art. 6 - Accesso agli atti.....	4
TITOLO II – DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI	4
Art. 7 - Soggetti destinatari dei compensi professionali.	4
Art. 8 - Sentenze favorevoli.....	5
Art. 9 - Recupero delle spese di giustizia.	5
Art. 10 - Determinazione dei compensi professionali.....	5
Art. 11 - Riparto dei compensi professionali.....	6
Art. 12 - Modalità di liquidazione.....	7
TITOLO III - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI.	7
Art. 13 - Elenco degli avvocati esterni.....	7
Art. 14 - Affidamento di incarico ad avvocato esterno.	7
Art. 15 - Obblighi dei professionisti esterni.	8
Art. 16 - Compensi dei professionisti esterni.....	8
Art. 16 bis - Avvocati domiciliatari	
TITOLO IV - PRATICA FORENSE	11
Art. 17 -Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale.	11
Art. 18 - Interruzione del rapporto di praticantato.	11
Art. 19 - Esclusione di ogni rapporto stabile di lavoro.	12
Art. 20 - Borsa di studio.....	12
Art. 21 - Norma transitoria.....	12

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale

Titolo I – AVVOCATURA CIVICA.

1. - Costituzione e struttura.

È costituita l'**Avvocatura civica del comune di Capaccio** – di seguito definita Avvocatura - quale struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente diretta da un avvocato dirigente, regolarmente iscritto all'albo degli avvocati, cui sono assegnati altri avvocati e dipendenti nella misura stabilita dal Piano del fabbisogno del personale.

L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nello Statuto e nel presente regolamento.

Gli avvocati devono essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con legge 22.1.1934, n. 36; le spese di iscrizione nell'Albo di cui al comma precedente sono a carico del Comune.

L'Avvocatura è strutturata in Settore ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense nonché di locali, attrezzature e dotazioni tecniche e di studio adeguate alla rilevanza delle funzioni da svolgere.

Il professionista legale interno è addetto all'assistenza, alla rappresentanza, alla difesa dell'ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di attività gestionali o di amministrazione attiva, se non quelle connesse con la gestione del Settore Avvocatura.

2. - Compiti dell'Avvocatura.

Sono affidati all'Avvocatura il patrocinio, la rappresentanza e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili ed amministrative in cui il Comune è parte, con le modalità di cui all'art. 3.

L'Avvocatura cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

L'Avvocatura comunale è domiciliata presso la sede dell'Ente.

Il Settore Avvocatura, oltre alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione ed alla formulazione di pareri legali, collabora, su richiesta:

- a. con il direttore **Segretario** generale e con i Responsabili degli Uffici e dei Servizi del comune e con i responsabili di procedimento, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti
- b. con il Segretario generale nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, art. 97 del T.U. EE. LL.

3. - Rappresentanza processuale.

In attuazione dell'art. 29 bis del vigente Statuto Comunale, come introdotto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 27/02/2008, la rappresentanza processuale dell'Ente è ripartita ed esercitata come stabilito ai commi seguenti.

Nelle cause riguardanti l'impugnativa di sanzioni amministrative - ai sensi della legge 689/1981 e del DLgs 285/92 ed analoghe disposizioni - nonché nelle liti rientranti nella competenza del giudice di pace entro il limite di valore di € 1.600 la rappresentanza a stare in giudizio è affidata al dirigente dell'Avvocatura comunale il quale esercita le sue funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, senza bisogno di mandato. La rappresentanza si estende anche all'impugnativa di eventuali sentenze sfavorevoli all'Ente.

Il dirigente dell'avvocatura, ove necessario od opportuno, richiede al Sindaco di conferire il mandato ad un legale del libero foro con le modalità e nei casi previsti dal Titolo III.

In tutte le altre liti la rappresentanza a stare in giudizio compete al Sindaco il quale, previa deliberazione della Giunta, conferisce mandato all'Avvocatura interna ovvero ricorrendone la necessità o l'opportunità, ad avvocato del libero foro, secondo quanto stabilito dal Titolo III.

La deliberazione è adottata previo parere del Responsabile dell'Avvocatura.

È richiesta l'autorizzazione della Giunta per agire o resistere innanzi alle giurisdizioni superiori.

Per quanto attiene al contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 546/92, il responsabile dell'Ufficio Tributi può costituirsi in giudizio e proporre appello a nome dell'Ente, senza necessità di mandato, ovvero richiedere all'Avvocatura di rappresentare e difendere il Comune ai sensi dei commi 2 e 3.

In ogni caso la difesa dell'Ente è coordinata dall'Avvocatura.

4. - Responsabile del Settore.

L'avvocato responsabile del Settore:

1. sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative;
2. impartisce le direttive inerenti alla trattazione ed la gestione del contenzioso e delle altre competenze assegnate;
3. assegna ai collaboratori le pratiche e le cause che non intenda trattare personalmente, conferendo il mandato o la delega, nei casi di propria competenza;
4. promuove l'esame e la decisione collegiale, anche con la partecipazione del ~~Direttore generale~~, del Segretario Generale e del dirigente di settore interessato, delle questioni di maggior rilievo;
5. mantiene i rapporti con gli avvocati esterni dando le direttive necessarie per la gestione dell'incarico, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione;
6. propone alla Giunta la nomina dei consulenti e gli assistenti ritenuti necessari per lo svolgimento della difesa dell'Ente.

~~Gli avvocati interni sono iscritti~~ **L'avvocato Responsabile della struttura, ove consentito dalle norme contrattuali vigenti, è iscritto** all'area delle alte professionalità ai sensi dell'art. 10 del CCNL 22/01/2004. La relativa indennità è attribuita nella misura massima al ~~dirigente dell'avvocatura ed in misura non inferiore all'80% per gli altri avvocati interni.~~

Per la particolarità delle funzioni svolte e per il decoro ed il prestigio della professione forense, l'avvocato dirigente del Settore non osserva un orario prefissato ed è esentato dall'uso del cartellino marcatempo. Sarà garantita la presenza presso la sede per un tempo adeguato, durante il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine del necessario coordinamento con l'amministrazione e con le altre

strutture dell'Ente, nel rispetto del limite minimo dell'orario settimanale previsto per gli altri dirigenti dell'Ente.

5. - Rapporti con le altre strutture dell'Ente.

Ogni articolazione della struttura dell'Ente è tenuta a trasmettere tempestivamente all'Avvocatura tutte le comunicazioni e notificazioni ricevute in relazione ai giudizi cui il Comune è parte.

Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura tutti i pareri tecnici, i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi dell'Ente.

Nelle ipotesi previste dall'art. 23 della Legge 24.11.1981 n. 689, dall'art. 417 bis del codice di procedura civile e negli altri casi indicati dalla legge, a richiesta del dirigente dell'avvocatura, il responsabile del Settore interessato autorizza dipendenti, appartenenti alla sua struttura, a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura; la delega è conferita dall'avvocato responsabile

6. - Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 24 della legge 7/8/1990 n° 241, ai fini della salvaguardia del segreto professionale previsto dalla Legge, nonché a tutela della riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Ente, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- Atti processuali, scritti difensivi e relative consulenze tecniche;
- Pareri legali resi in relazioni a liti potenziali o in atto;
- Tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
- Rapporti, informative e atti di promozione di azioni di responsabilità amministrativa o contabile connessa con liti potenziali o in atto nei confronti di terzi;
- Tutti gli altri atti classificabili come corrispondenza tra il legale interno ed esterno e l'Ente.

TITOLO II – DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

7. - Soggetti destinatari dei compensi professionali.

Sono destinatari dei compensi professionali di cui ai CC.CC.NN.LL. gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati con esercizio limitato degli affari del comune di Capaccio, che assumono incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente, in attività giudiziarie e stragiudiziarie e nei procedimenti arbitrali.

Sono altresì destinatari delle quote dei compensi professionali i dipendenti impegnati nell'esercizio delle attività di supporto a quelle espletate dagli Avvocati nonché i **praticanti avvocati che svolgono il tirocinio presso l'Avvocatura**, come previsto nell'art. 10.

Gli avvocati che abbiano cessato il servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura conservano il diritto a partecipare al riparto dei compensi relativi alle cause ed alle attività cui abbiano preso parte, ~~per anni cinque dalla cessazione.~~

8. - Sentenze favorevoli.

Si considera favorevole al Comune:

- la sentenza emessa da Giudice Ordinario o Speciale, di qualsiasi ordine e grado, o Collegio arbitrale che contenga il rigetto delle pretese di controparte o l'accoglimento della domanda dell'Amministrazione;
- la sentenza del Giudice Ordinario o Speciale che dichiari l'improcedibilità, l'inammissibilità, la perenzione, la cessazione della materia del contendere o altre formule analoghe, in quanto lascia intatto il provvedimento impugnato;

Alle sentenze di cui al comma precedente sono equiparati i provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del procedimento (procedimenti speciali; ordinanze ex art. 700 cod. proc. civ.; ordinanze cautelari dei Giudici Amministrativi; ecc.);

Sono da considerarsi "favorevoli" all'Ente le sentenze od ordinanze che dichiarano estinto il giudizio per avvenuta transazione o conciliazione, sul presupposto che la transazione è sempre un punto di incontro tra le contrapposte richieste delle parti e viene raggiunta al fine di conseguire comunque un vantaggio.

Si considera sentenza parzialmente favorevole all'Ente la sentenza o la pronuncia che abbia rigettato una o più domande della controparte, ovvero abbia accolto uno o più domande o eccezioni proposte dall'Ente.

Nel caso di sentenza parzialmente favorevole o di conciliazione o transazione, anche stragiudiziale, i compensi professionali saranno corrisposti nella misura del 50% di quanto stabilito al successivo art. 10, **fatto salvo il divieto di cumulo tra questi compensi e quelli di cui al comma 3.**

9. - Recupero delle spese di giustizia.

L'avvocatura curerà le necessarie azioni tese al recupero delle somme liquidate, a qualsiasi titolo, da sentenze a favore del comune.

Di regola, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha patrocinato l'Ente nei relativi giudizi.

~~Tali somme saranno accantonate in apposito fondo di bilancio.~~

10. - Determinazione dei compensi professionali.

Nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese di lite, all'avvocato dipendente sono corrisposti i compensi ~~per onorari e diritti~~ liquidati in sentenza. Sono del pari attribuiti all'avvocato dipendente gli onorari ed i diritti scaturenti dalle procedure esecutive per il recupero delle spese di cui all'art. 9, poste a carico della controparte. Le spese ~~vive e quelle forfetarie~~ liquidate dal giudice sono introitate dall'Ente.

Detti compensi sono anticipati dall'Ente ove la Giunta comunale abbia concesso dilazioni o rateizzazioni al soccombente.

Qualora - intraprese e condotte le opportune azioni esecutive - le spese ed i compensi non siano recuperabili o ripetibili per insolvenza o altra causa documentata, all'avvocato saranno liquidati i compensi professionali secondo i criteri di cui al comma seguente, salvo gli opportuni conguagli a seguito di successivo recupero.

Nel caso di ~~esito sentenza o pronuncia~~ favorevole della lite, come precisato all'art. 8, con compensazione delle spese o senza pronuncia sulle spese **sono**

corrisposti i compensi professionali determinati ai sensi dell'art. 16, per il caso di pronuncia favorevole, ridotti del 30%.

~~,ai fini della quantificazione dei compensi l'avvocato che ha curato la controversia redigerà la specifica dell'attività svolta applicando un compenso pari al minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti deliberate periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense per onorari e diritti di avvocato, secondo i principi di cui al R.D. 23.11.1933, n. 1578 ed in riferimento al giudice adito, al valore della causa e alle attività svolte.~~

Per le cause davanti al Giudice di Pace di valore non superiore ai 600 euro, in **materia di opposizioni a sanzioni amministrative**, il compenso è stabilito forfetariamente nella misura di 150 euro per ogni sentenza favorevole.

Tutte tali somme sono aumentate degli oneri riflessi a carico dell'Ente, nella misura di legge.

La notula con la liquidazione dei ~~diritti e degli onorari~~ **compensi** maturati dovrà essere sottoscritta dall'avvocato che ha curato la lite, con la contestuale dichiarazione - sotto propria responsabilità - che essa è conforme ai criteri del presente regolamento, la notula è vistata dal segretario generale.

In caso di incarico congiunto o consecutivo a più avvocati interni la liquidazione dei compensi è fatta una sola volta a cura dell'avvocato che ha curato gli ultimi adempimenti.

Se l'incarico congiunto è stato conferito ad avvocato esterno ed interno, **i compensi professionali sono corrisposti nella misura del 50%** ~~gli onorari di avvocato saranno liquidati al 50% di quanto previsto ai commi 1 e 4; i diritti sono liquidati in relazione alle attività svolte; i compensi forfetari di cui al comma 5 sono liquidati al 50%.~~

I compensi per le trasferte previsti dalla legge professionale forense sono attribuiti all'avvocato interno con compenso forfetario ragguagliato a trenta ore mensili di trasferta al minimo dell'indennità fissata dall'art. 9 della tariffa professionale **di cui al DM 127/2004**, tabella D. Sono inoltre corrisposti i rimborsi delle spese documentate, con le maggiorazioni ivi previste, e ~~l'eventuale indennità chilometrica per in caso di uso del mezzo proprio un rimborso pari ad 1/6 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.~~

11. - Riparto dei compensi professionali.

Il riparto tra i beneficiari dei compensi avviene nel rispetto dei seguenti criteri: **per il 60% all'avvocato che ha seguito la lite; il restante 40% è liquidato a tutti gli avvocati dipendenti in quote uguali tra loro.**

- ~~1. gli onorari di avvocato sono liquidati per il 60% all'avvocato che ha seguito la lite; il restante 40% è liquidato a tutti gli avvocati dipendenti in quote uguali tra loro;~~
- ~~2. i diritti di avvocato sono attribuiti nella misura del 80% secondo le stesse modalità di riparto di cui al punto 1 ed agli altri dipendenti della struttura di supporto con qualifica diversa da avvocato per il restante 20%.~~

Il riparto avviene al netto della percentuale del 8% riservata agli altri dipendenti della struttura di supporto dell'Avvocatura con qualifica diversa da avvocato ed ai praticanti.

~~A tali fini, i compensi forfetari per le liti davanti al Giudice di Pace di valore non superiore ai 600 si considerano attribuiti per il 50% a titolo di onorari e per il 50% a titolo di diritti.~~

La ripartizione delle somme di cui al ~~punto comma 2 del comma 1~~ avverrà applicando un coefficiente pari a 0,5 per le categorie A e B, pari ad 1 per la categoria C e pari a 1,5 per la categoria D con funzioni amministrative e sarà ulteriormente proporzionata in relazione alle effettive presenze in servizio ed alla valutazione ottenuta per l'anno di riferimento. **I praticanti avvocati abilitati al patrocinio sono assimilati alla cat. D, gli altri alla cat. C.**

12. - Modalità di liquidazione.

I compensi professionali, quantificati in applicazione degli articoli precedenti, verranno contabilizzati, **di regola**, con cadenza trimestrale, salvo conguaglio annuale.

Gli stessi saranno liquidati con determinazione del Dirigente del Settore Avvocatura, facendone carico alla posta di bilancio per le spese di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

TITOLO III - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI.

13. - Elenco degli avvocati esterni.

E' istituito presso l'Ente, l'elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'elenco è suddiviso per branche di attività.

L'iscrizione in tale elenco, di validità annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.

Possono essere iscritti anche praticanti avvocati abilitati al patrocinio.

~~L'albo viene aggiornato ogni anno, a valere dal 1° gennaio al 31 dicembre, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità presentate dai professionisti interessati entro il 30 novembre.~~

I professionisti iscritti avranno cura di comunicare ogni variazione dei propri dati (indirizzo, numeri di telefono, email, specializzazioni, ecc.).

~~In sede di prima applicazione l'albo sarà costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, previo avviso pubblico da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente per 15 giorni.~~

14. - Affidamento di incarico ad avvocato esterno.

L'Avvocatura del comune, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, assicurerà l'assistenza e la difesa dell'Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed in ogni fase del giudizio.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, si procederà all'affidamento di singoli incarichi a professionisti esterni - **quale contratto d'opera intellettuale non costituente appalto di servizi legali** - su proposta del Dirigente del Settore

Avvocatura, in caso di necessità dovuta al carico di lavoro dell'Avvocatura civica o di impossibilità da parte del Settore di garantire la difesa dell'Ente, oppure in caso di conflitti d'interessi, incompatibilità o inopportunità.

Di norma gli incarichi sono affidati col criterio della rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco pertinente in relazione all'oggetto della lite. In caso di cause connesse soggettivamente od oggettivamente, le liti potranno essere affidate, per ragioni di efficienza difensiva, allo stesso legale.

In casi di particolare delicatezza e complessità, la Giunta Comunale potrà conferire, con propria deliberazione, incarichi a legali esterni di propria fiducia, anche al di fuori dell'elenco di cui all'art. 13.

Possono essere affidati incarichi congiunti ad avvocati del libero foro ed al legale interno. **In tal caso i compensi stabiliti dall'art. 16 saranno ridotti del 30% in considerazione dell'apporto fornito all'espletamento dell'incarico dall'avvocato interno, salvo deroga da prevedere in sede di conferimento dell'incarico.**

Possono essere affidati incarichi congiunti a più avvocati esterni ma con parcella unica, ossia senza aumento della spesa da parte del Comune.

15. - Obblighi dei professionisti esterni.

I professionisti incaricati ~~devono impegnarsi~~ **si impegnano** per iscritto **in sede di affidamento dell'incarico**, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato.

Non possono essere incaricati i professionisti che abbiano in corso incarichi per liti contro l'Amministrazione Comunale nell'interesse di terzi.

In caso di violazione all'impegno di non conflittualità con l'Ente, il professionista sarà cancellato dall'elenco di cui all'art. 13 e sarà segnalato al consiglio dell'ordine di appartenenza per i provvedimenti del caso. L'incarico o gli incarichi conferiti, in assenza di spontanea rinuncia, saranno revocati per giusta causa, previa corresponsione **delle sole spese documentate** ~~dei soli diritti di avvocato nella misura prevista dal successivo art. 16.~~

Detti professionisti avranno cura di comunicare tempestivamente all'Avvocatura civica ogni attività o fatto rilevante attinente la controversia, depositando copia, **anche informatica**, di ogni atto prodotto nell'espletamento del mandato.

Contestualmente alla presentazione della fattura relativa all'acconto, il professionista presenterà, **a richiesta dell'Amministrazione**, una relazione iniziale indicando le attività ritenute opportune per la gestione della controversia.

In uno alla fattura a saldo sarà presentata una relazione riepilogativa dell'attività svolta.

16. - Compensi dei professionisti esterni.

I compensi professionali massimi da corrispondere ai professionisti esterni sono determinati, per le cause di ordinaria difficoltà, in base al giudice adito ed al valore della lite secondo la tabella seguente:

valore della lite	Giudice di Pace	Tribunale, TAR, appello cautelare in Consiglio di Stato, CTP Comm usi civili, Trib. Acque	Corte di App., CTR	Cassaz., Cons. di Stato, Trib. Sup. Acque
--------------------------	-----------------	---	--------------------	--

fino a € 600	350,00			
fino a € 1.600	450,00			
fino a € 2.600	650,00			
fino a € 5.200	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.350,00
fino a € 30.000	1.100,00	1.350,00	1.650,00	1.800,00
fino a € 100.000		1.800,00	2.000,00	2.200,00
fino a € 500.000		2.800,00	3.000,00	3.200,00
oltre € 500.000		3.200,00	3.700,00	4.200,00
indeterminabile	650,00	1.800,00	1.800,00	2.300,00

Per le liti complesse detti importi sono aumentati del 20%; per quelle particolarmente complesse del 40%. La complessità della lite è determinata in sede di conferimento dell'incarico.

In caso di ricorso amministrativo con istanza cautelare il compenso è aumentato del 20%. La stessa maggiorazione si applica per ogni ricorso per motivi aggiunti, per ogni chiamata di terzo e per la proposizione di domanda riconvenzionale o di appello o ricorso incidentali.

In caso di urgenza i compensi così determinati sono aumentati del 10%; si considera conferito con urgenza l'incarico che comporti attività processuali o preclusioni che scadano prima dei dieci giorni successivi al conferimento dell'incarico. Il conferimento è comunicato anche via fax, email o telefono.

~~I professionisti esterni, contestualmente all'accettazione dell'incarico ed alla dichiarazione di cui all'articolo precedente, dovranno convenire con il dirigente dell'Avvocatura le competenze professionali da liquidarsi per il mandato conferito.~~

~~Detti compensi, sono determinati tenendo conto del valore della causa, del giudice competente e delle prevedibili prestazioni da svolgere.~~

~~Il compenso pattuito potrà essere adeguato in relazione ad attività o prestazioni imprevedibili, necessarie per lo svolgimento del mandato, tempestivamente comunicate al dirigente dell'Avvocatura.~~

~~Fatto pari a 100 l'onorario di avvocato scaturente dall'applicazione dei minimi stabiliti dalla tariffa professionale, i compensi vengono così determinati:~~

- ~~—, senza urgenza: _____ punti 60;~~
- ~~— Controversia ordinaria, con urgenza: _____ punti 70;~~
- ~~— Controversia complessa, senza urgenza: _____ punti 80;~~
- ~~— Controversia complessa, con urgenza: _____ punti 90;~~
- ~~— Controversia di particolare complessità, senza urgenza: _____ punti 100;~~
- ~~— Controversia di particolare complessità, con urgenza: _____ punti 110.~~

In caso di risultato favorevole sarà corrisposta una premialità fino al 40% del compenso base convenuto di ulteriori 40 punti. In caso di risultato parzialmente favorevole potrà essere corrisposta una premialità fino al 20%.

~~Nel caso in cui l'incarico sia affidato congiuntamente ad avvocato interno, gli onorari di cui sopra sono ridotti del 30%.~~

Solo in caso di controversie di particolare importanza e complessità potranno convenirsi compensi superiori ai limiti di cui sopra, previa deliberazione della Giunta comunale, su proposta del dirigente dell'avvocatura.

~~I diritti di avvocato sono corrisposti nella misura del 70% di quanto stabilito dalla tariffa professionale, in relazione alle attività effettivamente svolte. In caso di risultato favorevole saranno corrisposti per intero.~~

~~Sono corrisposte al professionista esterno le spese documentate e quelle forfetarie previste dalla tariffa forense.~~

I compensi di cui al presente articolo si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti.

Sono dovute inoltre al professionista le spese documentate (CU, diritti di cancelleria, spese di notifica, bolli, ecc.). Se la sede giudiziaria è posta fuori dal circondario di Salerno e da quello di iscrizione del professionista sarà inoltre corrisposta una indennità forfetaria di € 30,00 per ogni udienza effettivamente tenutasi nonché per l'iscrizione a ruolo della causa o per la costituzione in giudizio.

Per i procedimenti esecutivi e tavolari saranno corrisposti i compensi previsti dal comma 1, riferiti al tribunale – o, in mancanza, al GdP - ridotti del 20%.

Di regola, all'atto del conferimento dell'incarico è corrisposto un acconto dal 10 al 30% dei compensi convenuti ai sensi del presente articolo.

Nei casi di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite a favore del comune per un importo superiore a quello scaturente dai criteri sopra stabiliti, verrà corrisposta al professionista la maggiore somma determinata dal giudice.

Se il professionista subentra nell'incarico con la causa già in corso, anche a seguito di rinuncia o revoca del precedente, i compensi vengono ridotti in modo proporzionale allo stato di avanzamento della causa. Tale circostanza è indicata nell'avviso pubblicato.

Se l'incarico è conferito ad un praticante abilitato il compenso scaturente dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo è ridotto del 30%, eccettuate le spese documentate.

Art. 16 bis - Avvocati domiciliatari.

Nel caso in cui la lite sia instaurata innanzi a giudici posti fuori dal circondario di Salerno, il Responsabile dell'Avvocatura potrà avvalersi ai fini della domiciliazione e della sostituzione in udienza, per le singole liti, di avvocati iscritti nei rispettivi fori di competenza.

Il compenso professionale è stabilito nella misura forfetaria di € 50,00 per la sola domiciliazione. Nel caso in cui il professionista sia incaricato anche della sostituzione in udienza il compenso è stabilito nella misura di 1/4 di quanto previsto dalla tabella di cui al comma 1 dell'art. 16 e comunque in misura non superiore ad € 200,00, oltre iva e cpa se dovuti. Tale compenso copre tutte le attività svolte dal professionista, comprese le spese correnti sostenute, quali corrispondenza, telefonate, invio fax, ecc.

L'avvocato domiciliatario è scelto, se possibile, tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, oppure tra gli avvocati iscritti nel competente foro. Si applica l'art. 15, commi 1 e 2, del presente Regolamento.

L'incarico, previa dichiarazione di disponibilità e di impegno da parte del professionista esterno, acquisita anche via fax, si intende conferito con la firma, da parte del Sindaco, del mandato per la costituzione in giudizio o per l'introduzione della lite. Il Responsabile dell'Avvocatura provvede a comunicare l'incarico al competente assegnatario dell'intervento di spesa, ove diverso, per il relativo impegno.

TITOLO IV - PRATICA FORENSE

17. - Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale.

Presso l'Avvocatura Comunale di Capaccio può essere svolta la pratica forense da parte di laureati in Giurisprudenza per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.

È possibile prorogare il rapporto, sulla base della valutazione positiva da parte del Responsabile dell'Avvocatura, fino alla data di inizio delle prove orali della sessione di esami successiva alla maturazione del periodo minimo.

Il praticante avvocato viene scelto tramite avviso pubblico, su schema approvato dalla Giunta Comunale, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale per quindici giorni consecutivi.

In caso di domande superiori al numero di praticanti da ammettere, viene formata una graduatoria, tenendo conto del più alto voto di laurea conseguito, del voto ottenuto agli esami di diritto processuale civile e di diritto amministrativo, della tesi discussa - privilegiando quelle sugli argomenti di cui al primo comma dell'art. 20 -, della minore età e del *curriculum* dei candidati. La graduatoria è formata dall'avvocato dirigente.

~~Presso l'Avvocatura Comunale non possono contemporaneamente svolgere la pratica forense più di due praticanti per ogni avvocato in servizio.~~

I praticanti selezionati si iscriveranno, a propria cura e spese, nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Salerno quali esercenti la pratica forense presso uno degli avvocati interni del Servizio Avvocatura.

18. - Interruzione del rapporto di praticantato.

I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente modi e tempi di esercizio della pratica forense.

Fatta salva la cessazione del praticantato per mancato superamento della prova, il Dirigente, in caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente o per violazione al disciplinare di cui al comma precedente, ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, il rapporto di praticantato.

19. - Esclusione di ogni rapporto stabile di lavoro.

La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze del comune di Capaccio e neppure oneri economici diretti o indiretti.

L'ammissione al praticantato è subordinato alla sottoscrizione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il rapporto di praticantato è svolto nell'interesse del praticante, senza costituzione di collaborazione professionale di alcun genere e senza comportare l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura, né oneri economici diretti o indiretti a carico dell'Ente, eccettuati quelli di cui ai commi seguenti.

I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Qualora il praticante, per conto e nell'interesse del Comune, si rechi, **previa autorizzazione dell'avvocato Responsabile del Settore**, presso uffici giudiziari utilizzando il proprio mezzo di trasporto, ~~saranno corrisposti esclusivamente i rimborsi e le indennità nella misura prevista per i dipendenti dell'Ente~~ **sarà corrisposto un rimborso pari a quello previsto per gli avvocati interni.**

20. - Borsa di studio.

L'Amministrazione potrà istituire apposite borse di studio in favore dei praticanti, per l'approfondimento delle tematiche di diritto attinenti il diritto degli enti locali, l'urbanistica e l'ambiente, il diritto processuale civile, il diritto amministrativo, ed il diritto e la sicurezza della circolazione.

Ove sia prevista la borsa di studio, la scelta dei praticanti avverrà per titoli e colloquio, con le modalità stabilite dall'avviso di selezione, approvato dalla Giunta Comunale, tenendo comunque conto dei criteri di cui all'art. 17. Il colloquio verterà anche sulle materie di cui al comma 1. La valutazione sarà operata da una commissione presieduta dall'avvocato dirigente e nominata dalla Giunta Comunale.

Si applica l'art. 17, comma 2.

21. - Norma transitoria

Le pratiche legali, che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento erano già curate dall'Ufficio contenzioso, saranno gestite dall'Ufficio affari legali - gestione stralcio - fino alla definizione della fase o del grado in cui si trovano.



Comune di Capaccio
Provincia di Salerno

Regolamento di organizzazione e
funzionamento
dell'Avvocatura comunale

Allegato B alla deliberazione della G.C. n° _____ del _____

TITOLO I - AVVOCATURA CIVICA.....	2
Art. 1 - Costituzione e struttura.	2
Art. 2 - Compiti dell'Avvocatura.	2
Art. 3 - Rappresentanza processuale.	2
Art. 4 - Dirigente del Settore.	2
Art. 5 - Rapporti con le altre strutture dell'Ente.....	4
Art. 6 - Accesso agli atti.....	4
TITOLO II - DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI	4
Art. 7 - Soggetti destinatari dei compensi professionali.	4
Art. 8 - Sentenze favorevoli.....	5
Art. 9 - Recupero delle spese di giustizia.	5
Art. 10 - Determinazione dei compensi professionali.....	5
Art. 11 - Riparto dei compensi professionali.....	6
Art. 12 - Modalità di liquidazione.....	6
TITOLO III - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI.	7
Art. 13 - Elenco degli avvocati esterni.....	7
Art. 14 - Affidamento di incarico ad avvocato esterno.	7
Art. 15 - Obblighi dei professionisti esterni.	7
Art. 16 - Compensi dei professionisti esterni.....	8
Art. 16 bis - Avvocati domiciliatari	
TITOLO IV - PRATICA FORENSE	9
Art. 17 -Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale.	9
Art. 18 - Interruzione del rapporto di praticantato.	10
Art. 19 - Esclusione di ogni rapporto stabile di lavoro.	10
Art. 20 - Borsa di studio.....	10
Art. 21 - Norma transitoria.....	11

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale

Titolo I – AVVOCATURA CIVICA.

Art. 1. - Costituzione e struttura.

È costituita l'*Avvocatura civica del comune di Capaccio* – di seguito definita Avvocatura - quale struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente diretta da un avvocato dirigente, regolarmente iscritto all'albo degli avvocati, cui sono assegnati altri avvocati e dipendenti nella misura stabilita dal Piano del fabbisogno del personale.

L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nello Statuto e nel presente regolamento.

Gli avvocati devono essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con legge 22.1.1934, n. 36; le spese di iscrizione nell'Albo di cui al comma precedente sono a carico del Comune.

L'Avvocatura è strutturata in Settore ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense nonché di locali, attrezzature e dotazioni tecniche e di studio adeguate alla rilevanza delle funzioni da svolgere.

Il professionista legale interno è addetto all'assistenza, alla rappresentanza, alla difesa dell'ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di attività gestionali o di amministrazione attiva, se non quelle connesse con la gestione del Settore Avvocatura.

Art. 2. - Compiti dell'Avvocatura.

Sono affidati all'Avvocatura il patrocinio, la rappresentanza e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili ed amministrative in cui il Comune è parte, con le modalità di cui all'art. 3.

L'Avvocatura cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

L'Avvocatura comunale è domiciliata presso la sede dell'Ente.

Il Settore Avvocatura, oltre alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione ed alla formulazione di pareri legali, collabora, su richiesta:

- a. con il Segretario generale e con i Responsabili degli Uffici e dei Servizi del comune e con i responsabili di procedimento, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti
- b. con il Segretario generale nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, art. 97 del T.U. EE. LL.

Art. 3. - Rappresentanza processuale.

In attuazione dell'art. 29 bis del vigente Statuto Comunale, come introdotto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 27/02/2008, la rappresentanza processuale dell'Ente è ripartita ed esercitata come stabilito ai commi seguenti.

Nelle cause riguardanti l'impugnativa di sanzioni amministrative - ai sensi della legge 689/1981 e del DLgs 285/92 ed analoghe disposizioni - nonché nelle liti rientranti nella competenza del giudice di pace entro il limite di valore di € 1.600 la rappresentanza a stare in giudizio è affidata al dirigente dell'Avvocatura comunale il quale esercita le sue funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, senza bisogno di mandato. La rappresentanza si estende anche all'impugnativa di eventuali sentenze sfavorevoli all'Ente.

Il dirigente dell'avvocatura, ove necessario od opportuno, richiede al Sindaco di conferire il mandato ad un legale del libero foro con le modalità e nei casi previsti dal Titolo III.

In tutte le altre liti la rappresentanza a stare in giudizio compete al Sindaco il quale, previa deliberazione della Giunta, conferisce mandato all'Avvocatura interna ovvero ricorrendone la necessità o l'opportunità, ad avvocato del libero foro, secondo quanto stabilito dal Titolo III.

La deliberazione è adottata previo parere del Responsabile dell'Avvocatura.

È richiesta l'autorizzazione della Giunta per agire o resistere innanzi alle giurisdizioni superiori.

Per quanto attiene al contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 546/92, il responsabile dell'Ufficio Tributi può costituirsi in giudizio e proporre appello a nome dell'Ente, senza necessità di mandato, ovvero richiedere all'Avvocatura di rappresentare e difendere il Comune ai sensi dei commi 2 e 3.

In ogni caso la difesa dell'Ente è coordinata dall'Avvocatura.

Art. 4. - Responsabile del Settore.

L'avvocato responsabile del Settore:

1. sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative;
2. impartisce le direttive inerenti alla trattazione ed la gestione del contenzioso e delle altre competenze assegnate;
3. assegna ai collaboratori le pratiche e le cause che non intenda trattare personalmente, conferendo il mandato o la delega, nei casi di propria competenza;
4. promuove l'esame e la decisione collegiale, anche con la partecipazione del Segretario Generale e del dirigente di settore interessato, delle questioni di maggior rilievo;
5. mantiene i rapporti con gli avvocati esterni dando le direttive necessarie per la gestione dell'incarico, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione;
6. propone alla Giunta la nomina dei consulenti e gli assistenti ritenuti necessari per lo svolgimento della difesa dell'Ente.

L'avvocato Responsabile della struttura, ove consentito dalle norme contrattuali vigenti, è ascritto all'area delle alte professionalità ai sensi dell'art. 10 del CCNL 22/01/2004. La relativa indennità è attribuita nella misura massima.

Per la particolarità delle funzioni svolte e per il decoro ed il prestigio della professione forense, l'avvocato dirigente del Settore non osserva un orario prefissato ed è esentato dall'uso del cartellino marcatempo. Sarà garantita la presenza presso la sede per un tempo adeguato, durante il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine del necessario coordinamento con l'amministrazione e con le altre strutture dell'Ente, nel rispetto del limite minimo dell'orario settimanale previsto per gli altri dirigenti dell'Ente.

Art. 5. - Rapporti con le altre strutture dell'Ente.

Ogni articolazione della struttura dell'Ente è tenuta a trasmettere tempestivamente all'Avvocatura tutte le comunicazioni e notificazioni ricevute in relazione ai giudizi cui il Comune è parte.

Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura tutti i pareri tecnici, i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi dell'Ente.

Nelle ipotesi previste dall'art. 23 della Legge 24.11.1981 n. 689, dall'art. 417 bis del codice di procedura civile e negli altri casi indicati dalla legge, a richiesta del dirigente dell'avvocatura, il responsabile del Settore interessato autorizza dipendenti, appartenenti alla sua struttura, a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura; la delega è conferita dall'avvocato responsabile

Art. 6. - Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 24 della legge 7/8/1990 n° 241, ai fini della salvaguardia del segreto professionale previsto dalla Legge, nonché a tutela della riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Ente, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- Atti processuali, scritti difensivi e relative consulenze tecniche;
- Pareri legali resi in relazioni a liti potenziali o in atto;
- Tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti;
- Rapporti, informative e atti di promozione di azioni di responsabilità amministrativa o contabile connessa con liti potenziali o in atto nei confronti di terzi;
- Tutti gli altri atti classificabili come corrispondenza tra il legale interno od esterno e l'Ente.

TITOLO II – DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 7. - Soggetti destinatari dei compensi professionali.

Sono destinatari dei compensi professionali di cui ai CC.CC.NN.LL. gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati con esercizio limitato degli affari del comune di Capaccio, che assumono incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente, in attività giudiziarie e stragiudiziarie e nei procedimenti arbitrali.

Sono altresì destinatari delle quote dei compensi professionali i dipendenti impegnati nell'esercizio delle attività di supporto a quelle espletate dagli Avvocati nonché i praticanti avvocati che svolgono il tirocinio presso l'Avvocatura, come previsto nell'art. 10.

Gli avvocati che abbiano cessato il servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura conservano il diritto a partecipare al riparto dei compensi relativi alle cause ed alle attività cui abbiano preso parte, ~~per anni cinque dalla cessazione.~~

Art. 8. - Sentenze favorevoli.

Si considera favorevole al Comune:

- la sentenza emessa da Giudice Ordinario o Speciale, di qualsiasi ordine e grado, o Collegio arbitrale che contenga il rigetto delle pretese di controparte o l'accoglimento della domanda dell'Amministrazione;
- la sentenza del Giudice Ordinario o Speciale che dichiari l'improcedibilità, l'inammissibilità, la perenzione, la cessazione della materia del contendere o altre formule analoghe, in quanto lascia intatto il provvedimento impugnato;

Alle sentenze di cui al comma precedente sono equiparati i provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del procedimento (procedimenti speciali; ordinanze ex art. 700 cod. proc. civ.; ordinanze cautelari dei Giudici Amministrativi; ecc.);

Sono da considerarsi "favorevoli" all'Ente le sentenze od ordinanze che dichiarano estinto il giudizio per avvenuta transazione o conciliazione, sul presupposto che la transazione è sempre un punto di incontro tra le contrapposte richieste delle parti e viene raggiunta al fine di conseguire comunque un vantaggio.

Si considera sentenza parzialmente favorevole all'Ente la sentenza o la pronuncia che abbia rigettato una o più domande della controparte, ovvero abbia accolto uno o più domande o eccezioni proposte dall'Ente.

Nel caso di sentenza parzialmente favorevole o di conciliazione o transazione, anche stragiudiziale, i compensi professionali saranno corrisposti nella misura del 50% di quanto stabilito al successivo art. 10, fatto salvo il divieto di cumulo tra questi compensi e quelli di cui al comma 3.

Art. 9. - Recupero delle spese di giustizia.

L'avvocatura curerà le necessarie azioni tese al recupero delle somme liquidate, a qualsiasi titolo, da sentenze a favore del comune.

Di regola, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha patrocinato l'Ente nei relativi giudizi.

Art. 10. - Determinazione dei compensi professionali.

Nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese di lite, all'avvocato dipendente sono corrisposti i compensi liquidati in sentenza. Sono del pari attribuiti all'avvocato dipendente gli onorari ed i diritti scaturenti dalle procedure esecutive per il recupero delle spese di cui all'art. 9, poste a carico della controparte. Le spese liquidate dal giudice sono introitate dall'Ente.

Detti compensi sono anticipati dall'Ente ove la Giunta comunale abbia concesso dilazioni o rateizzazioni al soccombente.

Qualora - intraprese e condotte le opportune azioni esecutive - le spese ed i compensi non siano recuperabili o ripetibili per insolvenza o altra causa documentata, all'avvocato saranno liquidati i compensi professionali secondo i criteri di cui al comma seguente, salvo gli opportuni conguagli a seguito di successivo recupero.

Nel caso di sentenza o pronuncia favorevole, come precisato all'art. 8, con compensazione delle spese o senza pronuncia sulle spese sono corrisposti i compensi professionali determinati ai sensi dell'art. 16, per il caso di pronuncia favorevole, ridotti del 30%.

Per le cause davanti al Giudice di Pace di valore non superiore ai 600 euro, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, il compenso è stabilito forfaitariamente nella misura di 150 euro per ogni sentenza favorevole.

Tutte tali somme sono aumentate degli oneri riflessi a carico dell'Ente, nella misura di legge.

La notula con la liquidazione dei compensi maturati dovrà essere sottoscritta dall'avvocato che ha curato la lite, con la contestuale dichiarazione – sotto propria responsabilità – che essa è conforme ai criteri del presente regolamento, la notula è vistata dal segretario generale.

In caso di incarico congiunto o consecutivo a più avvocati interni la liquidazione dei compensi è fatta una sola volta a cura dell'avvocato che ha curato gli ultimi adempimenti.

Se l'incarico congiunto è stato conferito ad avvocato esterno ed interno, i compensi professionali sono corrisposti nella misura del 50% di quanto previsto ai commi 1 e 4.

I compensi per le trasferte previsti dalla legge professionale forense sono attribuiti all'avvocato interno con compenso forfaitario ragguagliato a trenta ore mensili di trasferta al minimo dell'indennità fissata dall'art. 9 della tariffa professionale di cui al DM 127/2004, tabella D. Sono inoltre corrisposti i rimborsi delle spese documentate, con le maggiorazioni ivi previste, e in caso uso del mezzo proprio un rimborso pari ad 1/6 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.

Art. 11. - Riparto dei compensi professionali.

Il riparto tra i beneficiari dei compensi avviene nel rispetto dei seguenti criteri: per il 60% all'avvocato che ha seguito la lite; il restante 40% è liquidato a tutti gli avvocati dipendenti in quote uguali tra loro.

Il riparto avviene al netto della percentuale del 8% riservata agli altri dipendenti della struttura di supporto dell'Avvocatura con qualifica diversa da avvocato ed ai praticanti.

La ripartizione delle somme di cui al comma 2 avverrà applicando un coefficiente pari a 0,5 per le categorie A e B, pari ad 1 per la categoria C e pari a 1,5 per la categoria D con funzioni amministrative e sarà ulteriormente proporzionata in relazione alle effettive presenze in servizio ed alla valutazione ottenuta per l'anno di riferimento. I praticanti avvocati abilitati al patrocinio sono assimilati alla cat. D, gli altri alla cat. C.

Art. 12. - Modalità di liquidazione.

I compensi professionali, quantificati in applicazione degli articoli precedenti, verranno contabilizzati, di regola, con cadenza trimestrale, salvo conguaglio annuale.

Gli stessi saranno liquidati con determinazione del Dirigente del Settore Avvocatura, facendone carico alla posta di bilancio per le spese di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

TITOLO III - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI.

Art. 13. - Elenco degli avvocati esterni.

E' istituito presso l'Ente, l'elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'elenco è suddiviso per branche di attività.

L'iscrizione in tale elenco, di validità annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.

Possono essere iscritti anche praticanti avvocati abilitati al patrocinio.

I professionisti iscritti avranno cura di comunicare ogni variazione dei propri dati (indirizzo, numeri di telefono, email, specializzazioni, ecc.).

Art. 14. - Affidamento di incarico ad avvocato esterno.

L'Avvocatura del comune, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, assicurerà l'assistenza e la difesa dell'Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed in ogni fase del giudizio.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, si procederà all'affidamento di singoli incarichi a professionisti esterni - quale contratto d'opera intellettuale non costituente appalto di servizi legali - su proposta del Dirigente del Settore Avvocatura, in caso di necessità dovuta al carico di lavoro dell'Avvocatura civica o di impossibilità da parte del Settore di garantire la difesa dell'Ente, oppure in caso di conflitti d'interessi, incompatibilità o inopportunità.

Di norma gli incarichi sono affidati col criterio della rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco pertinente in relazione all'oggetto della lite. In caso di cause connesse soggettivamente od oggettivamente, le liti potranno essere affidate, per ragioni di efficienza difensiva, allo stesso legale.

In casi di particolare delicatezza e complessità, la Giunta Comunale potrà conferire, con propria deliberazione, incarichi a legali esterni di propria fiducia, anche al di fuori dell'elenco di cui all'art. 13.

Possono essere affidati incarichi congiunti ad avvocati del libero foro ed al legale interno. In tal caso i compensi stabiliti dall'art. 16 saranno ridotti del 30% in considerazione dell'apporto fornito all'espletamento dell'incarico dall'avvocato interno, salvo deroga da prevedere in sede di conferimento dell'incarico.

Possono essere affidati incarichi congiunti a più avvocati esterni ma con parcella unica, ossia senza aumento della spesa da parte del Comune.

Art. 15. - Obblighi dei professionisti esterni.

I professionisti incaricati si impegnano per iscritto in sede di affidamento dell'incarico, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato.

Non possono essere incaricati i professionisti che abbiano in corso incarichi per liti contro l'Amministrazione Comunale nell'interesse di terzi.

In caso di violazione all'impegno di non conflittualità con l'Ente, il professionista sarà cancellato dall'elenco di cui all'art. 13 e sarà segnalato al consiglio dell'ordine di appartenenza per i provvedimenti del caso. L'incarico o gli incarichi conferiti, in assenza di spontanea rinuncia, saranno revocati per giusta causa, previa corresponsione delle sole spese documentate .

Detti professionisti avranno cura di comunicare tempestivamente all'Avvocatura civica ogni attività o fatto rilevante attinente la controversia, depositando copia, anche informatica, di ogni atto prodotto nell'espletamento del mandato.

Contestualmente alla presentazione della fattura relativa all'acconto, il professionista presenterà, a richiesta dell'Amministrazione, una relazione iniziale indicando le attività ritenute opportune per la gestione della controversia.

In uno alla fattura a saldo sarà presentata una relazione riepilogativa dell'attività svolta.

Art. 16. - Compensi dei professionisti esterni.

I compensi professionali da corrispondere ai professionisti esterni sono determinati, per le cause di ordinaria difficoltà, in base al giudice adito ed al valore della lite secondo la tabella seguente:

valore della lite	Giudice di Pace	Tribunale, TAR, appello cautelare in Consiglio di Stato, CTP Comm usi civili, Trib. Acque	Corte di App., CTR	Cassaz., Cons. di Stato, Trib. Sup. Acque
fino a € 600	350,00			
fino a € 1.600	450,00			
fino a € 2.600	650,00			
fino a € 5.200	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.350,00
fino a € 30.000	1.100,00	1.350,00	1.650,00	1.800,00
fino a € 100.000		1.800,00	2.000,00	2.200,00
fino a € 500.000		2.800,00	3.000,00	3.200,00
oltre € 500.000		3.200,00	3.700,00	4.200,00
indeterminabile	650,00	1.800,00	1.800,00	2.300,00

Per le liti complesse detti importi sono aumentati del 20%; per quelle particolarmente complesse del 40%. La complessità della lite è determinata in sede di conferimento dell'incarico.

In caso di ricorso amministrativo con istanza cautelare il compenso è aumentato del 20%. La stessa maggiorazione si applica per ogni ricorso per motivi aggiunti, per ogni chiamata di terzo e per la proposizione di domanda riconvenzionale o di appello o ricorso incidentali.

In caso di urgenza i compensi così determinati sono aumentati del 10%; si considera conferito con urgenza l'incarico che comporti attività processuali o preclusioni che scadano prima dei dieci giorni successivi al conferimento dell'incarico. Il conferimento è comunicato anche via fax, email o telefono.

In caso di risultato favorevole sarà corrisposta una premialità fino al 40% del compenso base convenuto. In caso di risultato parzialmente favorevole potrà essere corrisposta una premialità fino al 20%.

Solo in caso di controversie di particolare importanza e complessità potranno convenirsi compensi superiori ai limiti di cui sopra, previa deliberazione della Giunta comunale, su proposta del dirigente dell'avvocatura.

I compensi di cui al presente articolo si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti.

Sono dovute inoltre al professionista le spese documentate (CU, diritti di cancelleria, spese di notifica, bolli, ecc.). Se la sede giudiziaria è posta fuori dal circondario di Salerno e da quello di iscrizione del professionista sarà inoltre

corrisposta una indennità forfetaria di € 30,00 per ogni udienza effettivamente tenutasi nonché per l'iscrizione a ruolo della causa o per la costituzione in giudizio.

Per i procedimenti esecutivi e tavolari saranno corrisposti i compensi previsti dal comma 1, riferiti al tribunale – o, in mancanza, al GdP - ridotti del 20%.

Di regola, all'atto del conferimento dell'incarico è corrisposto un acconto dal 10 al 30% dei compensi convenuti ai sensi del presente articolo.

Nei casi di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite a favore del comune per un importo superiore a quello scaturente dai criteri sopra stabiliti, verrà corrisposta al professionista la maggiore somma determinata dal giudice.

Se il professionista subentra nell'incarico con la causa già in corso, anche a seguito di rinuncia o revoca del precedente, i compensi vengono ridotti in modo proporzionale allo stato di avanzamento della causa. Tale circostanza è indicata nell'avviso pubblicato.

Se l'incarico è conferito ad un praticante abilitato il compenso scaturente dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo è ridotto del 30%, eccettuate le spese documentate.

Art. 16 bis - Avvocati domiciliatari.

Nel caso in cui la lite sia instaurata innanzi a giudici posti fuori dal circondario di Salerno, il Responsabile dell'Avvocatura potrà avvalersi ai fini della domiciliazione e della sostituzione in udienza, per le singole liti, di avvocati iscritti nei rispettivi fori di competenza.

Il compenso professionale è stabilito nella misura forfetaria di € 50,00 per la sola domiciliazione. Nel caso in cui il professionista sia incaricato anche della sostituzione in udienza il compenso è stabilito nella misura di 1/4 di quanto previsto dalla tabella di cui al comma 1 dell'art. 16 e comunque in misura non superiore ad € 200,00, oltre iva e cpa se dovuti. Tale compenso copre tutte le attività svolte dal professionista, comprese le spese correnti sostenute, quali corrispondenza, telefonate, invio fax, ecc.

L'avvocato domiciliatario è scelto, se possibile, tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, oppure tra gli avvocati iscritti nel competente foro. Si applica l'art. 15, commi 1 e 2, del presente Regolamento.

L'incarico, previa dichiarazione di disponibilità e di impegno da parte del professionista esterno, acquisita anche via fax, si intende conferito con la firma, da parte del Sindaco, del mandato per la costituzione in giudizio o per l'introduzione della lite. Il Responsabile dell'Avvocatura provvede a comunicare l'incarico al competente assegnatario dell'intervento di spesa, ove diverso, per il relativo impegno.

TITOLO IV - PRATICA FORENSE

Art. 17. - Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale.

Presso l'Avvocatura Comunale di Capaccio può essere svolta la pratica forense da parte di laureati in Giurisprudenza per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.

È possibile prorogare il rapporto, sulla base della valutazione positiva da parte del Responsabile dell'Avvocatura, fino alla data di inizio delle prove orali della sessione di esami successiva alla maturazione del periodo minimo.

Il praticante avvocato viene scelto tramite avviso pubblico, su schema approvato dalla Giunta Comunale, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale per quindici giorni consecutivi.

In caso di domande superiori al numero di praticanti da ammettere, viene formata una graduatoria, tenendo conto del più alto voto di laurea conseguito, del voto ottenuto agli esami di diritto processuale civile e di diritto amministrativo, della tesi discussa - privilegiando quelle sugli argomenti di cui al primo comma dell'art. 20 -, della minore età e del *curriculum* dei candidati. La graduatoria è formata dall'avvocato dirigente.

I praticanti selezionati si iscriveranno, a propria cura e spese, nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Salerno quali esercenti la pratica forense presso uno degli avvocati interni del Servizio Avvocatura.

Art. 18. - Interruzione del rapporto di praticantato.

I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente modi e tempi di esercizio della pratica forense.

Fatta salva la cessazione del praticantato per mancato superamento della prova, il Dirigente, in caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente o per violazione al disciplinare di cui al comma precedente, ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, il rapporto di praticantato.

Art. 19. - Esclusione di ogni rapporto stabile di lavoro.

La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze del comune di Capaccio e neppure oneri economici diretti o indiretti.

L'ammissione al praticantato è subordinato alla sottoscrizione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il rapporto di praticantato è svolto nell'interesse del praticante, senza costituzione di collaborazione professionale di alcun genere e senza comportare l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura, né oneri economici diretti o indiretti a carico dell'Ente, eccettuati quelli di cui ai commi seguenti.

I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Qualora il praticante, per conto e nell'interesse del Comune, si rechi, previa autorizzazione dell'avvocato Responsabile del Settore, presso uffici giudiziari utilizzando il proprio mezzo di trasporto, sarà corrisposto un rimborso pari a quello previsto per gli avvocati interni.

Art. 20. - Borsa di studio.

L'Amministrazione potrà istituire apposite borse di studio in favore dei praticanti, per l'approfondimento delle tematiche di diritto attinenti il diritto degli enti locali, l'urbanistica e l'ambiente, il diritto processuale civile, il diritto amministrativo, ed il diritto e la sicurezza della circolazione.

Ove sia prevista la borsa di studio, la scelta dei praticanti avverrà per titoli e colloquio, con le modalità stabilite dall'avviso di selezione, approvato dalla Giunta Comunale, tenendo comunque conto dei criteri di cui all'art. 17. Il colloquio verterà anche sulle materie di cui al comma 1. La valutazione sarà operata da una commissione presieduta dall'avvocato dirigente e nominata dalla Giunta Comunale.

Si applica l'art. 17, comma 2.

Art. 21. - Norma transitoria

Le pratiche legali, che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento erano già curate dall'Ufficio contenzioso, saranno gestite dall'Ufficio affari legali - gestione stralcio - fino alla definizione della fase o del grado in cui si trovano.